

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO, NELLA PERSONA DEL DOTT. ADRIANO SIMONETTI,
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE PROMOSSA DA

[REDACTED] RAPPRESENTATA E DIFESA DALL' AVV. ILARIA NUNZIATA
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO IL DI LEI STUDIO IN FOLLONICA

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

[REDACTED] CON SEDE IN IVREA, SOCIETA' INCORPORANTE TELE TU SPA,
COPN SEDE IN MILANO, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE, RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ALESSANDRO LIMATOLA ED
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. ELISABETTA
CALABRIA IN GROSSETO

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

ACCERTATO L'INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DI TELETU SPA CONDANNARE
PARTE CONVENUTA AL RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI PATRIMOINIALI, MORALI,
ESISTENZIALI SUBITI DALLA SIG.RA MARZIA NEGRINI PER L'ILLEGITTIMO RITARDO
NELL'ATTIVAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA FISSA E DELLA MANCATA ATTIVAZIONE
DEL SERVIZIO ADSL NELLA MISURA DI E. 1.000,00, OVVERO DI QUELLA SOMMA
ANCHE MINORE, ANCHE SECONDO EQUITÀ', CHE SARA' RITENUTA PROVATA IN
CORSO DI CAUSA E COMUNQUE ENTRO I LIMITI DI COMPETENZA DEL GIUDICE
ADITO. CON VITTORIA DI SPESE ED ONORARI DI GIUDIZIO

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA ;

REIEZIONE DELLA DOMANDA DI PARTE ATTRICE PERCHE' INFONDATA IN FATTO ED
IN DIRITTO ED IN OGNI CASO NON PROVATA. CON VITTORIA DI SPESE PROCESSUALI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Marzia [REDACTED] titolare dell'utenza telefonica Tele tu spa, sia per la linea telefonica fissa che per il servizio ADS, dal 15 ottobre 2011 subiva "l'ingiustificata disattivazione" della linea telefonica fissa, "mentre il servizio ADSL non veniva mai attivato".

A seguito di numerosi solleciti telefonici e per iscritto, inoltrati anche tramite la Confconsumatori, parte convenuta riattivava la linea telefonica solo in data 21 dicembre 2011, facendo anche seguito ad un'ordinanza del locale Tribunale emessa ai sensi art. 700 c.p.c., su ricorso della stessa Sig.ra Negrini.

Con domanda di conciliazione dinanzi alla Camera Arbitrale di Grosseto, era stata, in precedenza, richiesta domanda di risarcimento per tutti i danni subiti a seguito del lamentato disservizio, senza ottenere alcun risultato, "non avendo TeleTu accettato il tentativo di conciliazione".

Deduce parte attrice che "il prolungato disservizio ha provocato rilevanti disagi economici", dovuti "ad un utilizzo giornaliero e frequente del telefono cellulare", nonché l' "ansia e preoccupazione nel non poter comunicare con i figli residenti all'estero, necessità che non può essere soddisfatta attraverso l'uso del telefono cellulare".

Sottolinea, infine, il "comportamento silente di TeTu anche sotto il profilo della mancata adesione al tentativo di conciliazione".

Costituitasi in giudizio parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto:

- 1) sulla "gestione del disservizio" l'attrice ha fornito "un'esposizione dei fatti senza dubbio arbitraria, incompleta ed assolutamente non corrispondente alla realtà dei fatti" e che più propriamente avrebbe dovuto rivolgere la propria pretesa per i disagi lamentati al gestore subentrante (Telecom), essendo quest'ultimo interessato ad un processo di acquisizione dell'utenza de qua a seguito di richiesta di migrazione ;
- 2) sui danni lamentati da parte attrice, sottolineato come "nessun inadempimento è configurabile in capo a Teltu", difetta, altresì, la prova sul quantum dei presunti danni subiti, precisa, infine, che "la quantificazione proposta.....non potrà mai essere rimessa al giudizio di equità essendovi un'espressa preclusione contenuta nell'art. 113 cpc."

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, acquisita l'ordinanza del Tribunale di Grosseto relativa al ricorso ex art. 700 c.p.c, all'udienza del 23 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in decisione, dando termine di legge alle parti per memorie conclusionali e note di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della vertenza all'esame dell'odierno Giudicante è l'accertamento della contestata inadempienza contrattuale del gestore TeleTu (ora Vodafone) a causa del lamentato disservizio da esso provocato per effetto del protrarsi della disattivazione della linea telefonica fissa relativa all'abitazione di parte attrice, sita in una zona "isolata" "in aperta campagna", in cui "neppure la linea mobile è sempre raggiungibile".

A seguito del "distacco" della linea telefonica fissa nell'abitazione di parte attrice, operato d'iniziativa del gestore TeleTu, deduce il predetto utente di aver subito un danno sia in termini economici, con riferimento all'aggravio dei costi dalla stessa sopportati per l'uso del telefono cellulare, in sostituzione di quello fisso, che, più in generale, a carattere non patrimoniale, ricollegabili allo stato di insicurezza derivante dalla condizione di isolamento fisico in cui si veniva a trovare, accentuata anche dal mancato utilizzo dell'impianto di allarme, collegato alla telefonia fissa.

Pregiudizialmente ritiene il Giudicante ammissibile la qualificazione data da parte attrice e dallo stesso Tribunale di Grosseto di "bene essenziale" al servizio telefonico, tanto più nel caso de quo, in cui l'utente si trova a vivere in una zona di campagna lontana dal centro urbano, precariamente assistita da una discontinua connessione mobile e per di più impossibilitata ad usare l'impianto di allarme a causa del lamentato distacco telefonico.

Premesso che tali significative circostanze dedotte da parte attrice non risultano essere state contraddette dalla difesa avversaria, si osserva come le eccezioni di quest'ultima abbiano riguardato, anzitutto, una sua presunta carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti addebitatili.

Secondo la comparente, avendo la [REDACTED] richiesto la migrazione della sua linea telefonica al nuovo gestore Telecom, a quest'ultimo sarebbero da imputare i lamentati "disagi" nel ritardo della riattivazione delle comunicazioni, e, a sostegno della sua tesi ha, pertanto, richiamato una serie di delibere dell'Autorità delle Comunicazioni.

In proposito ritiene il Giudicante che le menzionate delibere siano da considerarsi soprattutto di natura domestica, in quanto volte a disciplinare i rapporti tra gli operatori del settore, per cui rispetto alle stesse l'utente finale fruitore del servizio telefonico non risulterebbe avere alcun potere d'intervento e, comunque, non sembrerebbe destinatario di una concreta ed effettiva conoscenza di tali provvedimenti, dei quali, tra l'altro, non è stata data indicazione della loro eventuale pubblicazione nella G.U.

In particolare è da escludersi l'applicabilità della invocata delibera per la "procedura per la disattivazione dei servizi di accesso aggregato" che, secondo parte convenuta, legittimerebbe una sua presunta carenza di legittimazione passiva, in quanto il soggetto destinatario della migrazione della linea telefonica (Telecom), a cui la comparente addebita il ritardo nella riattivazione della stessa, risulta essere stato contattato dalla Sig. ~~Negrini~~ solo successivamente alla disattivazione della linea telefonica operata da TELeTu per cui non assumerebbe rilievo in ordine alle cause che hanno determinato l'iniziale interruzione della linea telefonica.

Peraltro, con riguardo a tale contestata interruzione del servizio telefonico, che forma specifico oggetto del presente contenzioso attivato dalla Sig.ra ~~XXXXXX~~ la società convenuta non risulta aver fornito alcun elemento probatorio per giustificare l'inoperatività dell'utenza.

Del resto, l'eccepta responsabilità del gestore Telecom in ordine ai lamentati "disagi" derivanti dalla perdurante disattivazione della linea telefonica avrebbe dovuto indurre la Vodafone a chiamarlo in causa a garanzia, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., e non chiedere, invece, che tale iniziativa fosse posta a carico dell'utente finale, apparendo, pertanto, pretestuosa e lesiva dei doveri di lealtà e correttezza processuale la richiesta formulata dalla comparente a parte attrice di "rivolgere la propria pretesa per i lamentati disagi solo ed esclusivamente al gestore subentrante".

Nel merito della quantificazione del danno subito dalla Negrini, deduce, altresì, parte convenuta che la sua determinazione è disciplinata dall'art. 113, 2° comma, c.p.c., in quanto l'oggetto del contenzioso è relativo ad una richiesta di risarcimento per presunto inadempimento relativo a contratti "conclusi mediante moduli o formulari", come sono quelli telefonici, per cui è da escludersi che il Giudice adito possa procedere ad una valutazione di equità su di esso.

A tale riguardo il Giudicante, precisato che il suo giudizio, in ordine al presente contenzioso, si svolge secondo le regole di diritto e non di equità, esclude che l'invocato secondo comma dell'art. 113 del c.p.c. gli inibisca, secondo la società convenuta, una valutazione equitativa nell'ambito del contenzioso posto al suo esame, in quanto avente per oggetto un contratto c.d. di massa, disciplinato dall'art. 1342 del c.c., che ha riguardo ai contratti predisposti dallo stesso gestore con proprio formulari, rispetto ai quali l'utente, tra l'altro, non ha alcun potere di modifica.

Per gli estensori della richiamata nuova disposizione dell'art. 113 c.p.c., la ratio della norma in questione è quella di garantire la uniformità di trattamento giurisprudenziale nei contratti seriali da parte dei giudici di pace, onde evitare pronunce disomogenee ad opera di quest'ultimi.

Si sottolinea, peraltro, come le sentenze dei giudici di pace in via equitativa su tali materie fossero allora suscettibili di impugnativa solo per Cassazione, dove, tra l'altro, i ricorsi avverso le stesse promossi dagli enti interessati (assicurazioni, telefonici, banche, etc.), venivano per lo più dichiarati inammissibili, ciò che è stato dichiarato espressamente dal Ministro proponente nella sua relazione al Parlamento al d.l. 18/2003 (Berlusconi-Caselli-Marzano) in sede di emanazione della richiamata normativa di modifica dell'art. 113 c.p.c.

La natura processuale della normativa introdotta all'art. 113 del c.p.c. - art. 1 d.l. 36 febbraio 2003 n. 18 – non esclude che possa valutarsi a beneficio dei consumatori, soggetti notoriamente “deboli” nell'ambito dei contratti in questione, in quanto consente loro un doppio grado di giudizio di merito e, comunque, rende ammissibile l'applicazione di norme sostanziali come quella (fondamentale) dell'art. 1226 c.c., per cui, ove il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è possibile che sia liquidato “con valutazione equitativa”, consentita “non solo in caso di impossibilità, ma anche di difficoltà di una determinazione precisa dell'ammontare del danno” (Cass. 6107/1983, rv 430907).

Il richiamo, pertanto, dell'art. 113 c.p.c. al caso de quo è da considerarsi per lo meno fuorviante e, comunque, del tutto inappropriato ai fini di escludere l'applicazione delle regole del citato art. 1226 c.c. e, quindi, di invocare il rigetto della domanda risarcitoria per asserito difetto di prova del quantum preteso.

Nella circostanza parte avversa sembra ignorare che il divieto del giudizio di equità, imposto dal giudice di pace dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c, ha natura unicamente processuale e non si estende anche alla norma sostanziale dell'art. 1226 c.c. che legittima, come si è detto, il giudice, nell'ambito di un giudizio di diritto, ad operare una "valutazione equitativa del danno" ove il creditore non riesce a dimostrare l'esatto ammontare del nocumento subito.

La tesi della difesa di Vodafone avrebbe potuto essere ammissibile se il legislatore avesse introdotto la menzionata limitazione, di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c., anche nel predetto art. 1226 c.c, esponendosi, peraltro, in tal caso al rischio di una censura di incostituzionalità.

E', comunque, indubbio che l'utente fruitore del servizio telefonico non benefici di una normativa particolarmente favorevole, considerato che, per espressa disposizione di legge (art. 51 del codice del consumo), proprio i contratti telefonici conclusi a distanza (la quasi totalità) sono esclusi dalle garanzie previste dal codice del consumo.

A sua volta la stessa nuova disciplina dell'art. 113 c.p.c si presta (erroneamente) ad essere interpretata nel senso di limitare il sindacato del giudice di pace su tale materia, con il chiaro intento di escludergli la possibilità di valutazioni equitative con riferimento anche a norme sostanziali, come sostenuto dai legali di parte convenuta, che hanno appunto chiesto il rigetto della domanda attorea per difetto di prova sul quantum, confondendo la valenza per l'odierno Giudicante delle eccepite norme processuali (113 c.p.c) rispetto a quelle di diritto sostanziale (1226 c.c.), la cui significativa rilevanza nel caso de quo viene, peraltro, ribadita.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il presente contenzioso, riconosciuta la sussistenza della responsabilità di TeleTu, ora Vodafone, nella causazione del disservizio della linea telefonica dalla stessa società provocato unilateralmente, le conseguenze derivanti da tale inadempimento legittimano parte attrice a reclamare un risarcimento per i danni dalla stessa subiti, riferibili, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al costo per il maggiore uso della telefonia mobile di sua pertinenza nel periodo di circa due mesi in cui è protratta l'interruzione, stimabili in E. 100,00, nonché in ulteriori E. 900,00 , cifra ritenuta congrua per il più che probabile disagio psico-fisico derivante dallo stato di reiterato isolamento nelle comunicazioni nei confronti dell'abitazione di campagna della Negrini e anche dalla carenza di

sicurezza per l'omesso funzionamento del sistema di allarme cui era dotata la sua casa, determinato proprio dalla inutilizzabilità della linea telefonica.

Nella determinazione delle cifre de quibus, il Giudicante ha tenuto, altresì, conto del documento riferibile all'onerosa (e sostanzialmente inutile) procedura conciliativa cui la vigente normativa impone alla parte interessata di attivare prima di procedere in sede giudiziaria per reclamare il soddisfacimento delle proprie ragioni relativamente a vertenze in materia di utenze telefoniche, in quanto trattasi più spesso di una procedura, in cui parte convenuta, identificata nel soggetto erogatore del servizio, normalmente non intende partecipare, e che, quindi, appare volutamente dilatoria, ai fini dell'economia processuale, per una tempestiva definizione dell'instaurando contenzioso.

Le spese di giudizio si determinano in E. 1.000,00, con le maggiorazioni di legge, a carico della parte soccombente

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

DEFINITIVAMENTE DECIDENDO IN ORDINE ALLA CAUSA DE QUA

DISATTESA OGNI CONTRARIA ISTANZA, ECCEZIONE E DEDUZIONE:

- 1) ACCOGLIE LA DOMANDA DI PARTE ATTRICE, RICONOSCENDO RESPONSABILE TELETU, ORA VODAFONE, RESPONSABILE DEL CONTESTATO DISSERVIZIO NELLA LINEA TELEFONICA DI PERTINENZA DI QUEST'ULTIMA E CONDANNA CONSEGUENTEMENTE TALE GESTORE, AI SENSI DELL'ART. 1226 C.C., A RIFONDERE ALL'UTENTE, SIG.RA [REDACTED], LA SOMMA DI E. 1.000,00, MAGGIORATA DEGLI INTERESSI LEGALI DAL DI' DELLA DISATTIVAZIONE DELLA LINEA IN QUESTIONE AL SALDO;
- 2) CONDANNA PARTE CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DETERMINATE IN E. 1.000,00, CON LE MAGGIORAZIONI DI LEGGE.

SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA, COME PER LEGGE.

GROSSETO, 30 GENNAIO 2015

IL GIUDICE DI PACE

